

Tribunale di Roma 28 aprile 2008 – Est. Durante.

**Mercati mobiliari - Vigilanza - Distrazione delle somme consegnate dai risparmiatori ad una SIM - Omessa vigilanza - Responsabilità della Consob - Sussistenza - Nesso di causalità.**

*La Consob è tenuta al risarcimento dei danni subiti dagli investitori e che si sarebbero potuti evitare se la commissione, in presenza di indizi particolarmente gravi, avesse correttamente vigilato sulla gestione di una SIM che ha distratto i soldi dei risparmiatori. Quanto al nesso di causalità, è possibile affermare che la violazione delle regole tecniche di cautela contenute nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, finalizzate a tutelare l'interesse generale dei risparmiatori alla correttezza, trasparenza e stabilità del mercato mobiliare, consente di presumere, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, che l'assolvimento delle prescritte doverose funzioni di vigilanza avrebbe, con ogni probabilità, evitato il danno.*

## IL CASO.it

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di riassunzione notificato il 2 gennaio 2004 gli odierni attori convenivano in giudizio la Repubblica italiana nonché la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) e — premesso di essere stati clienti dell'agenzia di cambio D. (studio D.) nel periodo compreso tra il 1990 e l'aprile del 1996 — chiedevano di essere risarciti del danno subito a seguito delle numerose truffe e del fallimento che aveva visti come protagonisti lo studio D. e la Sim P. s.p.a. Più dettagliatamente, gli attori assumevano che la mancata vigilanza da parte della Consob sull'attività degli intermediari mobiliari citati in una al tardivo recepimento della direttiva Cee 93/22 avrebbero contribuito a determinare la déblacle finanziaria di cui sopra e il danno patrimoniale lamentato.

Nello specifico gli attori asserivano che lo studio D., di concerto con la Sim P., avrebbe distratto a vantaggio proprio e di terzi le somme da loro depositate per gli opportuni investimenti.

Mediante comparsa di risposta si costituivano la presidenza del consiglio dei ministri ed il ministero dell'economia e delle finanze eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della tesi avversaria. Si costituiva, altresì, la Consob sostenendo, da un lato, l'assenza di propri poteri di vigilanza e di controllo sugli agenti di cambio, giusta la disciplina vigente ratione temporis, e, dall'altro, il difetto di qualunque responsabilità della Consob dal momento che gli attori non avevano stipulato alcun contratto con la Sim P. s.p.a.

L'attività istruttoria è consistita nel deposito dei documenti offerti in comunicazione dalle parti.

All'udienza del 7 marzo 2007 il giudice, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione. Tuttavia, essendo stata disposta la sostituzione del giudice titolare del presente procedimento ai sensi dell'art. 174 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2 aprile 2008.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento nei termini che seguono. Gli attori rivolgono delle precise doglianze nei confronti della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero dell'economia (ex ministero del tesoro), ma si tratta di censure che, da un punto di vista giuridico, risultano inequivocamente prive di vaglia. La tesi sostenuta ruota intorno alla responsabilità dello Stato italiano per il ritardato recepimento della direttiva Ce 93/22 (c.d. illecito legislativo) che, ad avviso degli attori, avrebbe consentito di predisporre un valido sistema di controlli sull'attività d'intermediazione finanziaria, idoneo ad evitare l'operazione truffaldina perpetrata ai loro danni dallo studio D. e dalla Sim P. s.p.a. Gli attori, inoltre, sottolineano che il ritardo nella trasposizione della predetta direttiva si evince ictu oculi dal fatto che essa prevedeva come termine ultimo di recepimento il 1° luglio

1995, mentre tale normativa è stata introdotta in Italia con il d.leg. 415/96, entrato in vigore il 1° settembre 1996.

### **IL CASO.it**

Come noto, ai fini della responsabilità risarcitoria dello Stato per il mancato o tardivo recepimento della disciplina comunitaria, non è sufficiente provare l'inedia del nomopoietà, in quanto prima la giurisprudenza comunitaria e poi quella nazionale hanno a tal proposito richiesto requisiti ulteriori e soprattutto più rigorosi. Infatti, già a partire dalla nota sentenza Francovich del 1991 (Corte giust. 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Foro it., 1992, IV, 145), la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva stabilito che per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per la mancata attuazione delle direttive comunitarie fossero necessarie le seguenti condizioni: 1) il risultato prescritto dalla direttiva deve implicare l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; 2) il contenuto di tali diritti deve potersi individuare sulla base delle disposizioni della direttiva; 3) deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo dello Stato ed il danno subito dai soggetti lesi. La Corte suprema di cassazione, con la recentissima sentenza del 12 febbraio 2008, n. 32283 (id., Mass., 214), ha avallato l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, ribadendo che il risarcimento del danno per la fattispecie de qua è subordinato ai requisiti scolpiti dagli arresti del giudice comunitario.

Nel caso che ci occupa non è possibile ravvisare il soddisfacimento delle predette condizioni. Infatti, ad avviso della difesa degli attori, la direttiva Cee 93/22 riconoscerebbe ai risparmiatori dello Stato membro un «diritto» di natura comunitaria, ma tale allegazione rimane una mera affermazione di principio dal momento che nell'atto introduttivo non viene indicata alcuna norma della predetta direttiva che attribuisca *expressis verbis* a favore degli attori un diritto soggettivo. Non a caso, su questo specifico onere probatorio gli istanti si limitano ad elaborare una considerazione, secondo cui dall'impianto generale e contenutistico della disciplina predisposta dalla direttiva 93/22 si potrebbe inferire un diritto soggettivo dei cittadini-risparmiatori ad una più rigorosa vigilanza statale sul mercato dei valori mobiliari. È evidente che sulla scorta di una simile conclusione non possono ritenersi assolutamente sussistenti i requisiti a cui la giurisprudenza «domestica» e comunitaria subordinano il risarcimento per illecito legislativo poiché nell'atto introduttivo ci si riferisce non solo ad un diritto privo dell'*ubi consistam* e quindi indeterminato, ma vieppiù, ad una situazione giuridica che non viene affatto riconosciuta compiutamente dal legislatore.

Ex adverso, risulta fondata la pretesa risarcitoria che gli attori hanno articolato nei riguardi della Consob. Tale istituzione viene ritenuta responsabile per omessa vigilanza e mancato controllo nei confronti dell'attività compiuta dall'agenzia di cambi D. e dalla Sim P. s.p.a. Con riferimento alle responsabilità della Consob per l'attività compiuta dall'agenzia di cambio D., la difesa della Consob replica alle censure mosse da controparte evidenziando che solo con l'entrata in vigore del d.leg. 415/96, successivo ai fatti di causa, la Consob è stata investita del potere istituzionale di vigilanza e controllo sugli agenti di cambio. Pertanto, sulla base del tessuto normativo vigente all'epoca degli eventi per cui è processo, non potrebbe ravvisarsi alcun inadempimento o omissione da parte della Consob in virtù dell'assenza di doveri di controllo e di vigilanza da esercitarsi nei confronti degli agenti di cambio.

Invero, il complesso ordito normativo esistente al momento delle irregolarità compiute dall'agenzia D. individuava chiaramente un compendio di funzioni di controllo e di vigilanza di cui la Consob era titolare e che pertanto avrebbe dovuto esercitare nei confronti degli agenti di cambio. In merito a questo aspetto precipuo si rinviene una palmare conferma da quanto disposto dall'art. 3, lett. g), l. 216/74: «La Consob controlla il funzionamento delle singole borse ed accerta la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni d'intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate da soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lett. c)». Tale disposizione trova applicazione anche nell'ambito del rapporto tra Consob ed agenzia di cambio D. in quanto quest'ultima, ai sensi dell'art. 1 l. 1/91, svolgeva attività d'intermediazione mobiliare. E, comunque, ancora più emblematica risulta a tal proposito la norma di cui all'art. 10, 1° comma, d.p.r. 138/75 che recita: «Ai fini dell'accertamento della regolarità e dei modi di finanziamento delle operazioni d'intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa la Consob può esercitare poteri di richiesta e di ispezione previsti dall'art. 3, lett. c), sub art. 1 l. 216/74 nei confronti dei soggetti indicati alle lett. c) e g) dello stesso articolo».

### **IL CASO.it**

Ad abundantiam è interessante citare quanto dispone l'art. 13 d.p.r. 138/75: «La Consob,

qualora accerti irregolarità o incompatibilità nell'attività professionale degli agenti di cambio o dei loro procuratori, ne dà immediata comunicazione al ministro per il tesoro ed al consiglio dell'ordine per i provvedimenti di rispettiva competenza». Questa è una norma di chiusura, che assegna alla Consob una generale ed ampia competenza di vigilanza sull'attività compiuta dagli agenti di cambio, qualunque sia il contenuto o la tipologia della predetta attività. Tale potere di vigilanza non è stato esercitato dalla Consob come dimostrano le seguenti circostanze. Lo studio D. non aveva mai provveduto a costituire un fondo patrimoniale separato in cui far confluire esclusivamente le somme di denaro dei clienti, determinando in tal modo un'improvvida confusione patrimoniale tra risorse dello studio e crediti dei clienti; stante l'unicità del fondo patrimoniale, tutti i soci (e non solo) dell'agenzia D. distraevano reiteratamente e senza alcuna autorizzazione il denaro della clientela per il soddisfacimento di obbligazioni non solo estranee ai clienti ma neanche riconducibili al predetto studio: in tal senso depone quanto accertato dalla sentenza 121/99 emessa dal Tribunale penale di Potenza, dott. Romaniello. Tali riscontri consentono a questo giudice di ritenere che la Consob non abbia svolto quei controlli che, seppur elementari, le avrebbero consentito di rilevare la presenza di numerose ed inaccettabili irregolarità nell'attività compiuta dall'agenzia D. e dunque di promuovere l'adozione di ogni misura idonea a far cessare una simile gestione.

### **IL CASO.it**

Inoltre, corre l'obbligo di sottolineare il mancato rispetto da parte della Consob anche della norma di cui all'art. 10 d.p.r. 138/75 in quanto l'autorità di vigilanza prima del 1996 non ha mai provveduto a compiere ispezioni che le avrebbero consentito d'individuare gli ulteriori illeciti compiuti dall'agenzia D. con riferimento alle operazioni di negoziazione richieste dai clienti. Infatti, a pagina 25 della sentenza 121/99 citata, si legge che dal 1991 al 1996 il denaro consegnato allo studio D. dai clienti della Sim P. non veniva utilizzato per acquistare i titoli ma per gli scopi più diversi. In pratica, l'atteggiamento neghittoso della Consob ha consentito allo studio D. di agire in uno stato di «perfetta anomia», violando sistematicamente fondamentali regole di correttezza tecnico-professionale, nella callida ottica del conseguimento di un risultato precipuo: impiegare i risparmi dei clienti per il ripianamento della situazione debitoria riconducibile all'agenzia D. ed alla Sim P..

Pertanto, dalla disamina delle norme sopra citate ne discende, anzitutto, che la Consob fosse tenuta al dispiegamento di poteri di vigilanza e di controllo sull'attività degli agenti di cambio D., a differenza di quanto sostenuto da controparte. Inoltre, deve riconoscersi che una tempestiva attività d'ispezione da parte della Consob, in ossequio alle norme citate e di cui si è messa in luce la violazione, stimolando l'intervento sanzionatorio degli organi competenti, avrebbe evitato la perpetrazione delle condotte truffaldine che hanno subito i clienti a causa della distrazione delle loro somme compiuta dall'agenzia D..

Infatti, i presupposti per l'intervento della Consob e per interrompere l'attività dell'agenzia D. non solo sussistevano ma erano anche gravi e numerosi come si evince dalla relazione della Consob in merito alle risultanze dell'ispezione compiuta nell'agenzia D.: «Per assicurare la riservatezza delle transazioni, l'agenzia di cambio non ha proceduto alla contabilizzazione delle stesse sulle schede contabili intestate ai clienti interessati, provvedendo unicamente all'annotazione delle operazioni, fuori contabilità, su un libro brogliaccio. Pertanto, i saldi lire contabili evidenziati dal sistema informativo dello studio non risultano attendibili in quanto mancanti dei movimenti relativi alle suddette transazioni. Si sottolinea l'esigenza di valutare sin da ora la posizione dell'agenzia di cambio Guido D. alla luce delle gravi inadempienze contabili accertate ed ammesse dallo stesso intermediario in sede di stesura del verbale del 18 aprile 1996». In conclusione, l'(omessa) attività di vigilanza e di controllo della Consob sugli agenti di cambio sarebbe stata nel caso di specie un passaggio indispensabile e fondamentale per adottare tutte quelle misure idonee che avrebbero impedito gli illeciti per cui è processo.

Pertanto, risulta provato il nesso di causalità che avvince la condotta omissiva colposa della Consob al danno sofferto dagli attori in relazione all'attività compiuta dallo studio D..

Diversamente, si presenta più complessa la problematica inerente il rapporto di vigilanza e/o controllo tra la Consob e la Sim P. s.p.a.

### **IL CASO.it**

L'autorità di vigilanza convenuta, argomentando dall'assenza di qualunque rapporto contrattuale tra gli attori e la Sim, deduce, almeno implicitamente, il difetto di interesse ad agire dal lato degli attori. La Consob, in sostanza, sostiene che gli attori non potrebbero pretendere un controllo da parte della Consob sulla Sim citata perché essi non hanno mai

intrattenuto alcun rapporto negoziale con la Sim P. s.p.a.

## **IL CASO.it**

Conseguentemente, per delibare ex professo simili difese, risulta doveroso far luce sui rapporti giuridici e di fatto intercorsi tra gli attori da un lato e la società P. dall'altro. Non corrisponde al vero l'assunto secondo cui gli attori non avrebbero mai stipulato alcun contratto di investimento con la Sim in questione perché, nel verbale delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio del 9 ottobre 1998, A. D. afferma che a partire dal settembre 1992 la clientela dello studio D. che effettuava operazioni di borsa venne trasferita alla Sim, mentre rimase allo studio D. la clientela che operava sul mercato monetario. Inoltre, per i contratti sottoscritti dall'agente di cambio A. D. assume una portata dirimente la seguente considerazione: A. D. era amministratore delegato della Sim e non poteva svolgere uti singulus l'attività negoziale poiché la comunicazione Consob n. 93005701 del 12 luglio 1993 aveva previsto che ogni attività d'intermediazione compiuta dagli amministratori delegati di una Sim dovesse essere imputata alla Sim. Pertanto, i contratti stipulati dall'agente di cambio D. sono giuridicamente riconducibili alla Sim e, per l'effetto, risulta provato il legame negoziale che insiste tra gli odierni attori e la P..

E comunque, al di là della sussistenza di rapporti contrattuali tra gli attori e la Sim, la Consob avrebbe dovuto vigilare sull'operato della Sim sia perché quest'ultima era un soggetto istituzionalmente competente allo svolgimento di attività d'intermediazione finanziaria, sia perché la Sim P. agiva sinergicamente con l'agenzia D., come si è evinto dalle procedure concorsuali, dalla relazione degli ispettori della Consob e dalla sentenza 121/99 di cui sopra.

Invece, con riferimento alla sussistenza di doveri giuridici di vigilanza della Consob sulle Sim in generale non vi è alcun dubbio ed infatti anche la difesa della Consob sul punto non eccepisce alcunché. Non a caso, i doveri di vigilanza e di controllo della Consob emergono per tabulas non solo dalle norme innanzi citate a proposito della vigilanza sugli agenti di cambio, ma anche da quanto previsto dall'art. 9 l. 1/91. Il 1° comma dell'art. 9 riconosce alla Consob il potere di vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari effettuate dalle Sim. L'8° comma dell'art. 9 consente alla Consob di assumere informazioni e di compiere ispezioni, senza alcun limite, in ordine all'attività compiuta dalle Sim. Entrambe le norme citate sono state violate poiché sulle innumerevoli irregolarità delle transazioni compiute dalla Sim (v. relazione del commissario liquidatore della Sim; verbale di dichiarazioni spontanee rese dall'amministratore delegato della Sim e ritenute attendibili dalla sent. 121/99 del Tribunale di Potenza) la Consob non ha mai predisposto alcuna verifica se non, tardivamente, nell'aprile del 1996.

La Consob ha altresì omesso di vigilare sulla gestione sana e prudente della società, come prescrive l'art. 4 l. 1/91. È sufficiente scorrere i fatti contestati nella sentenza 121/99, come suffragati dalla seconda relazione dell'avv. \*, commissario liquidatore della Sim P., per constatare la disinvolta gestione della Sim — foriera di un debito provvisoriamente liquidato in 45.548.579.846 di vecchie lire — peraltro protrattasi senza soluzione di continuità sin dal 1992, anno in cui era nata la Sim, dal momento che lo stesso D. ha sostenuto che la Sim era stata costituita anche per ripianare i debiti dello studio D..

## **IL CASO.it**

Inoltre, ad avviso di questo giudice, non assumono rilievo esimente le argomentazioni addotte dalla Consob per giustificare la mancata effettuazione di alcuna vigilanza, controllo o ispezione nei confronti della Sim P.. La Consob precisa che i piani di vigilanza dalla stessa programmati, crash programs, prevedevano dei controlli da effettuare solo per soggetti aventi un patrimonio netto inferiore ad un certo limite che, invece, veniva abbondantemente superato dalla Sim P.. In tal modo, la Consob ha rinunciato a priori a svolgere qualsiasi verifica nei confronti di soggetti che avevano una (apparente) solidità patrimoniale maggiore rispetto al limite dalla medesima Consob diviso. Né sarebbe logico sostenere che il raggiungimento formale di un certo patrimonio netto da parte delle Sim per un verso consenta allo Stato ed ai risparmiatori di riporre fondatamente una cieca fiducia in ordine alla correttezza dell'operato della Sim e per l'altro giustifichi ogni omissione della Consob nell'attività di vigilanza e controllo. A tal proposito è sufficiente sottolineare che la solidità patrimoniale della Sim era fittizia perché ottenuta attraverso il ricorso a false fatturazioni che aumentavano artatamente il fatturato della P. s.p.a. (cfr. verbale di spontanee dichiarazioni rese da A. D. alla procura della repubblica di Napoli il 24 aprile 1996), facendola apparire una realtà solida. Questa circostanza testimonia la inadeguatezza dell'attività di controllo della Consob perché mediante una condotta fraudolenta, al pari di quella assunta dalla P., le Sim

potavano con estrema ed inopinata facilità sottrarsi alla vigilanza della Consob.

Tra l'altro, dalla ricostruzione dei fatti articolata dalla Consob, non emerge una soddisfacente solerzia nella predisposizione dell'indagine ispettiva. La medesima autorità di vigilanza afferma di aver nel luglio 1994 «intercettato» delle operazioni sospette riconducibili all'agenzia D. ma di aver predisposto la verifica ispettiva «solo» il 10 aprile del 1996 anche perché tali operazioni non destavano un particolare allarme tale da richiedere un'ispezione urgente. Si tratta di un lasso di tempo considerevole, in cui l'intervento tempestivo avrebbe evitato il protrarsi degli illeciti compiuti a danno degli attori. Intervento tempestivo che era materialmente possibile e che avrebbe potuto concretamente scongiurare la produzione di ulteriori nocuenti come dimostra il provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla Consob il 22 aprile 1996 nei confronti dell'agente Guido D. e della Sim P..

**IL CASO.it**

Corre l'obbligo, altresì, di sottolineare la evidente contraddizione in cui è incorsa la Consob: da un lato essa nega la valenza «negativamente indiziaria» delle operazioni del luglio del 1994 compiute dall'agenzia D., ritenendo che tali operazioni non destassero particolari sospetti, ma dall'altro afferma che, ciononostante, la Consob, nel novembre del 1995, decise di scandagliare meglio cosa fosse sotteso alle predette operazioni.

Da ultimo non risulta corretta da un punto di vista logico e giuridico la tesi sostenuta dalla Consob, ad avviso della quale l'omissione nei poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sarebbe stata contestabile solo se l'autorità di garanzia non si fosse attivata a seguito di qualunque segnalazione o denuncia relativa ai fatti di causa e di cui la Consob fosse venuta a conoscenza. Una prospettazione di tal fatta non trova alcun conforto nella disciplina relativa ai compiti di vigilanza della Consob dal momento che il legislatore, proprio in virtù dei precipi doveri istituzionali assegnati a tale organo, ha previsto il dispiegamento dei poteri di vigilanza ad iniziativa autonoma ed indipendente, senza la necessità di ricevere previamente ed aliunde informazioni, capaci per il loro contenuto, di assurgere al rango di pungolo per l'esercizio di poteri di controllo. Inoltre, preme riflettere sul fatto che adottando l'assunto della Consob poc'anzi esposto, si rischierebbe di banalizzare i poteri della Consob in quanto tale amministrazione verrebbe vista come un soggetto che agisce sempre in seconda battuta, «vittima» della necessità di ricevere sempre e comunque qualche rumors prima di poter intervenire.

Alla luce di quanto emerso sono evidenti i profili di un contegno colposo dal lato della Consob, sub specie di negligenza in relazione ai mancati controlli nei confronti dell'agenzia di cambio e della Sim e d'imprudenza con riferimento al ritardo con cui sono state predisposte le ispezioni relative alle operazioni sospette del 1994. Come noto, da un punto di vista concettuale, la colpa non si traduce nella mera violazione di regole cautelari poiché il giudizio di colpevolezza su base colposa presuppone ed esige che l'evento dannoso verificatosi sia proprio quel risultato lesivo che la norma violata mirava a scongiurare. La violazione delle regole tecniche precedentemente esposte rileva ai fini della colpa, come poc'anzi definita, in quanto il rispetto di tali norme è teso a prevenire il verificarsi degli eventi ora sub iudice: infatti, è notorio che la l. 216/74 e la l. 1/91 siano finalizzate a tutelare l'interesse generale dei risparmiatori alla correttezza, trasparenza e stabilità del mercato mobiliare.

Pertanto, alla luce delle numerose e gravi lacune della Consob, è logico sostenere che, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, l'assolvimento delle prescritte e doverose funzioni di vigilanza e di controllo da parte della Consob avrebbe, con estrema probabilità, evitato gli esiti esiziali della vicenda per cui è processo.

Per converso, alcuna responsabilità della Consob può predicarsi con riferimento al mancato rispetto della direttiva Cee 93/22: infatti, i principî a tutela degli investitori, essenzialmente declinati dall'art. 10 della direttiva, sono già enucleati, seppur in nuce, dall'art. 6 l. 1/91, per cui non si comprende in quale modo l'ottemperanza alla direttiva de qua da parte della Consob avrebbe potuto ulteriormente evitare il danno di cui si discute.

**IL CASO.it**

Da ultimo rimane da delibare la tematica inerente al quantum debeatur: i crediti vantati dagli attori sono rappresentati dalle somme da essi consegnate all'agenzia D. ovvero alla P., al netto della decurtazione del due per cento in ragione di quanto conseguito in sede fallimentare e successivamente abbattute del cinquanta per cento attesa la responsabilità a titolo di concorso imputabile a parte soccombente. Solo per alcuni attori si è proceduto alla ulteriore decurtazione delle somme ricevute dal fondo di garanzia ove sia emersa prova in tal senso. A tal proposito, non può essere accolta l'eccezione della Consob, secondo cui dal credito di tutti gli attori dovrebbe defalcarsi quanto ad essi erogato dal fondo di garanzia:

tale eccezione non solo non è stata provata ma è anche tardiva perché formulata nella comparsa conclusionale.

**IL CASO.it**

Nessun altro criterio di liquidazione può trovare applicazione in quanto gli attori non hanno provato di aver subito un pregiudizio differente o ulteriore rispetto a quello rappresentato dall'entità delle somme investite per il tramite dello studio D. e della Sim.

Per il calcolo specifico dell'importo dei predetti crediti, si procede alla valutazione della posizione di ogni singolo attore, sulla base del decreto di accertamento del passivo fallimentare e delle ricevute rilasciate dallo studio D.. Le somme individuate in tal modo, trattandosi di obbligazione di valore, devono essere rivalutate secondo l'indice Istat per le famiglie di impiegati ed operai relativo all'aprile 1996, momento nel quale il danno può ritenersi consolidato. Inoltre, agli attori va liquidato il danno per lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione. Il criterio di liquidazione, individuato in via equitativa, ex art. 2056, 2° comma, c.c. è pari al tre per cento annuo assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (aprile 1996) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi.